

Gli incentivi per assumere tra gli aiuti fino a 800mila euro

Agevolazione per under 36, donne e Sud con condizioni penalizzanti

Enzo De Fusco

■ Gli incentivi per assumere under 36 e donne disoccupate e per ridurre gli oneri contributivi al Sud fino al 30 giugno 2021, introdotti dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), sono sottoposti al limite di 800mila euro previsto dalla Commissione Ue nel periodo di pandemia. Di fatto si vanifica così l'utilità di queste disposizioni almeno nelle aziende di medie e grandi dimensioni che hanno usufruito anche di altri aiuti previsti dalle

disposizioni di emergenza.

L'assunzione di giovani under 36 anni non è una novità della legge di bilancio 2021, ma una sostanziale proroga di una disposizione già varata con la legge 205/2017. La norma prevede che l'incentivo ha una durata massima di 36 mesi (48 al Sud) ed è pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, nel limite di 6mila euro su base annua. La relazione tecnica alla legge di bilancio 2021 spiega che nell'ultimo anno "normale", il 2019, con questa disposizione sono stati assunti under 35 per 85mila unità nel Centro nord e 15mila nel Sud.

Poi c'è l'incentivo per le donne stabilito nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro nel limite di 6mila euro annui. In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per 18 mesi. In caso di assunzione a tempo determi-


nato la riduzione spetta fino a 12 mesi (diciotto mesi se trasformato).

Entrambe le misure - gli incentivi per assumere donne o under 36 - sono fruibili nel limite di 800mila euro.

Infine, il comma 161 consente, per le assunzioni al Sud una riduzione per dieci anni del costo del lavoro in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Il comma 164, almeno fino al 30 giugno 2021, concede il beneficio Sud nel rispetto del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, e quindi degli 800mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le agevolazioni a confronto

Incentivi alle assunzioni previsti nella legge di Bilancio 2021 con destinatari, condizioni previste, norme e circolari di riferimento

DATORI DI LAVORO AGEVOLATI	MISURA	CONDIZIONI	NORME E CIRCOLARI
GIOVANI ASSUNTI PER LA PRIMA VOLTA A TEMPO INDETERMINATO, UNDER 36 CENTRO NORD			
Tutti i datori di lavoro privati	L'incentivo ha una durata massima di 36 mesi ed è pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 6.000 su base annua. Spetta anche in caso di conversione del contratto a termine	<ul style="list-style-type: none"> • Non deve violare un diritto di precedenza; • non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale; • è necessaria la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale; • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; • rispetto degli accordi e contratti collettivi; • nei limiti di 800.000 euro previsto dalla comunicazione europea sugli aiuti Covid; • non devono aver proceduto nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi 	Legge 205/17, articolo 1, commi da 100 a 105 e 114; circolare Inps 40/18, 57/20; DI 87/18, articolo 1-bis; articolo 1, comma 9 della legge di Bilancio 2020; articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021
GIOVANI ASSUNTI PER LA PRIMA VOLTA A TEMPO INDETERMINATO, UNDER 36 AL SUD			
Tutti i datori di lavoro privati con unità produttiva siano ubicati in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna	L'incentivo ha una durata massima di 48 mesi ed è pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 6.000 su base annua	<ul style="list-style-type: none"> • Non deve violare un diritto di precedenza; • non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale; • è necessaria la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale; • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; • rispetto degli accordi e contratti collettivi; • nei limiti di 800.000 euro previsto dalla comunicazione europea sugli aiuti Covid; • non devono aver proceduto nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi 	Legge 205/17, articolo 1, commi da 100 a 105 e 114; circolare Inps 40/18, 57/20; DI 87/18, articolo 1-bis; articolo 1, comma 9 della legge di Bilancio 2020; articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2021
ASSUNZIONE DI DONNE:			
<ul style="list-style-type: none"> • Con almeno cinquant'anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi; • di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; • di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; • di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi 			
Tutti i datori di lavoro privati	L'incentivo è stabilito nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi. In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a 12 mesi (18 mesi se trasformato)	<ul style="list-style-type: none"> • L'assunzione non deve costituire un obbligo di legge o contratto collettivo; • non deve violare un diritto di precedenza; • non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale; • è necessaria la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale; • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; • rispetto degli accordi e contratti collettivi; • le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti; • nei limiti di 800.000 euro previsto dalla comunicazione europea sugli aiuti Covid 	Articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 92/12; articolo 1, comma 16 della legge di Bilancio 2021; Dm Lavoro 335/17; Dm 234/20; Inps, circolare 111/13 e messaggio 12212/13
DECONTRIBUZIONE SUD			
Datori privati, esclusi lavori agricoli e domestici. L'agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Alcune categorie di datori sono espressamente escluse dalla norma	Esonero contributivo dal 2021 al 2029: <ul style="list-style-type: none"> • pari al 30% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail per gli anni 2021-2025; • pari al 20% per gli anni 2026-27; • pari al 10% per gli anni 2028-29. L'esonero non ha natura di agevolazione ed è cumulabile con incentivi previsti dalla legislazione vigente	<ul style="list-style-type: none"> • È necessaria la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale; • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; • rispetto degli accordi e contratti collettivi; • nei limiti di 800.000 euro previsto dalla comunicazione europea sugli aiuti Covid fino al 30 giugno 2021; • soggetto all'autorizzazione comunitaria per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 	Articolo 27 del DI 104/20; articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2021; Inps, circolare 122/20